COMUNE DI BUDONI

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 35 del 07.10.2016

INDICE

Capo 1° - disposizioni generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Criteri Generali

Art. 4 - Definizioni

Art. 5 - Tipologie di esercizio dell'attività

Capo 2° - esercizio dell'attività

Art. 6 - Vendita di particolari merci

Art. 7 - Autorizzazione all'esercizio mediante l'uso di posteggio

Art. 8 - La Segnalazione Certificativa di Inizio di Attività per la forma itinerante

Art. 9 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

Art. 10 - Documento unico di regolarità contributiva

Art. 11 - Operazioni di spunta

Art. 12 – Posteggi liberi

Art. 13 - Orario di esercizio dell'attività

Capo 3° - Durata delle concessioni

Art. 14 - Scadenza delle concessioni poste in essere

Art. 15 - Durata delle concessioni nella fase di prima applicazione

Art. 16 - Durata delle concessioni

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

Art. 17 - Bando di miglioria

Art. 18 - Scambio del posteggio.

Art. 19 - Bando pubblico di assegnazione

Art. 20 - Formazione delle graduatorie

Art. 21 - Produttori agricoli

Art. 22 - Affidamento a privati

Art. 23 - Modifiche al settore merceologico

Art. 24 - Subingresso

Art. 25 - Cessazione

Capo 5° - I luoghi del commercio

Art. 26- Le aree dedicate al commercio

Art. 27 - Utilizzo del suolo pubblico

Art. 28 - Utilizzo delle tende solari

Art. 29 - Utilizzo dei veicoli definiti "camion negozio"

Art. 30 - La forma itinerante

Art. 31 - I mercati

Art. 32 - Le fiere

Art. 33 - Le fiere promozionali

Art. 34 - Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Art. 35 - Revoca della concessione di posteggio.

Art. 36 - Sospensione dell'attività

Art. 37 - Sospensione del titolo abilitativo

Art. 38 - Istituzione, soppressione e spostamento dei mercati e delle fiere.

Art. 39 - Sanzioni

REGOLAMENTO

Capo 1° - disposizioni generali

- Art. 1 – PREMESSA

1. Il presente regolamento è emanato sulla base della delega conferita ai comuni dall'articolo 28 comma 15 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 " e di quella conferita dall'articolo 15, commi 15 e 16 , della legge regionale della Sardegna 18 Maggio 2006 n° 5 "Disciplina generale delle attività commerciali "

2. Il piano comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica, previsto dall'articolo 15 comma 15 della legge regionale della Sardegna 5/2006 forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

3. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

4. Il regolamento ha validità almeno triennale e può essere aggiornato in qualsiasi momento mediante le medesime modalità previste per la sua approvazione; mantiene la propria validità fino alla sua sostituzione o rinnovo.

Art. 2 – FINALITA'

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni della legge regionale 5/2006 e del D.lgs 114/98, disciplina l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, le procedure amministrative relative e l'individuazione dei luoghi dove tale attività è consentita; persegue inoltre le seguenti finalità :

a) l'organizzazione dell'attività commerciale su area pubblica.

b) lo svolgimento dell'attività commerciale.

c) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori.

d) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci.

e) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;

f) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al ruolo e riconoscimento delle medie e piccole tipologie di attività commerciale nonché la tutela dei mercati di interesse storico, di tradizione e di tipicità;.

g) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali e montane, la promozione del territorio e delle risorse comunali;

h) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

i) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

- ART. 3 – CRITERI GENERALI

1. I criteri generali per l'insediamento e l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche si basano sui seguenti indirizzi:

a) favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tal fine forme di incentivazione.

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) salvaguardare le aree di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale.

d) Disciplinare le varie fasi e casistiche di accesso all'attività, nell'ottica della semplificazione amministrativa e della celerità del procedimento.

e) Sanare e regolamentare le situazioni che nel tempo si sono radicate sul territorio e che hanno dimostrato la loro utilità e affinità ai criteri generali circa gli scopi, i principi e le finalità del presente regolamento.

- ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

   a) Per legge regionale, la Legge della Regione Sardegna 18 Maggio 2006 n° 5 (pubblicata sul BURAS n° 16 del 23 Maggio 2006) e successive modificazioni.
   b) Per decreto legislativo il D.lgs 31 Marzo 1998 n° 114 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 Aprile 1998 n° 95 e successive modificazioni.
   c) Per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
   d) Per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico fatta eccezione per quelle del demanio marittimo.
   e) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
   f) Per posteggio libero di cui all'articolo 14 comma 1 lettera h) della legge regionale 5/2006, il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

g) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
h) Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario l'attività esercitata su area pubblica in previsione delle disposizioni dell'articolo 16 della Delibera Regionale 15/15 del 19.4.2007 (BURAS n° 21 del 23.06.2007) "criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche" la manifestazione fieristica a carattere locale, prevista dalle disposizioni contenute nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 3/14 del 24 Gennaio 2006
j) Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale;
k) Per spunta, l'operazione con la quale, all'orario stabilito dal comune , dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
l) Per spuntista, l'operatore abilitato all'esercizio dell'attività nella Regione Toscana e che, non risultando titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore concessionario o non ancora assegnato.
m) Per presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
n) Per miglioria, la procedura che precede l'emanazione del bando pubblico di assegnazione dei posteggi non occupati, che consente agli operatori concessionari di richiedere il trasferimento, all'interno del medesimo mercato e nell'ambito del medesimo settore merceologico, della propria attività e quindi concessione
o) Per scambio del posteggio, la possibilità di due operatori appartenenti al medesimo settore o specializzazione merceologica di essere autorizzati allo scambio dei posteggi in loro concessione.
p) Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto formale risultante dall'invio telematico della DUAAP al Comune nel quale è ubicato il posteggio e nel quale sia contestuale la concessione di suolo pubblico con le indicazioni relative alla scadenza, edizione, ubicazione, dimensioni dell'area, settore merceologico o categoria merceologica autorizzata.

q) Per abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante, la DUAAP di cui all'articolo 19 della legge 241/90 presentata al comune di residenza o sede legale dell'impresa o altro comune del territorio italiano.
r) Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli
s) Per settore merceologico, la limitazione alla vendita di merci riconducibili ai settori ALIMENTARE e/o NON ALIMENTARE.
t) Per operatore su area pubblica, l'impresa individuale o società di persone o capitale, abilitata all'esercizio dell'attività da uno dei Comuni delle regioni Italiane.
u) Per produttore agricolo, il soggetto che ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile effettua la coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, come individuato dal Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228 che effettua la vendita su area pubblica dei prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle proprie colture o allevamenti.
v) Per DURC Il Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 inserito nella legge Regionale 28/2005 dalla legge regionale 28 Novembre 2011 n° 63.

- Art. 5 – TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Il commercio su area pubblica può essere svolto nelle forme di commercio itinerante o mediante l'utilizzo di apposite aree individuate dal regolamento definite posteggi ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera e) del presente regolamento.

2. L'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo dei posteggi necessita di apposita autorizzazione, sostituita da DUAAP presentata al comune titolare dell'area data in concessione.

3. L'esercizio dell'attività in forma esclusivamente itinerante è consentito a chi sia in possesso di DUAAP di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al Comune di residenza anagrafica, sede legale dell'impresa o in qualsiasi altro comune del territorio italiano nel quale si sia inteso avviare in concreto l'attività.

4. I posteggi o il complesso di posteggi possono assumere, a seconda dei casi le seguenti denominazioni:

    a) posteggi isolati o fuori mercato

    b) mercati

    c) fiere

    d) manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

5. I titolo abilitanti sia per l'esercizio mediante l'uso di posteggio che per la forma itinerante devono essere esibite in originale ad ogni richiesta degli organi addetti alla Vigilanza.

6. I titoli abilitativi per l'esercizio del commercio su area pubblica relativi al settore merceologico alimentare consentono, previo rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, di effettuare sia la vendita che la somministrazione di cibi e di bevande, sempre che l'interessato risulti in possesso dei requisiti morali necessari per l'esercizio sia per l'una che per l'altra specialità; l'abilitazione all'esercizio dell'attività di somministrazione deve risultare sul titolo abilitativo utilizzato per l'esercizio dell'attività.

7. La vendita e somministrazione di bevande alcoliche su area pubblica è disciplinata dalla normativa nazionale di settore.

Capo 2° - esercizio dell'attività

- Art. 6 – VENDITA DI PARTICOLARI MERCI

1. L'esercizio dell'attività di commercio, in qualsiasi forma effettuato, relativo a merci usate, non è sottoposto alle disposizioni di cui all'articolo 126 e 128 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, solo nel caso in cui le merci esposte abbiano un prezzo di vendita non superiore a € 100,00 (Euro cento) ovvero, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 28 Maggio 2001 n° 311, tale limite deve intendersi riferito a cose di scarso valore commerciale

2. La vendita in qualsiasi forma di oggetti da punta e da taglio atti ad offendere è soggetta al preventivo rilascio della licenza prevista dall'articolo 37 del TULPS, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773, rilasciata dal comune di residenza e vidimata da tutti i comuni nel cui territorio si intende effettuare la vendita. La licenza ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno successivo a quello del suo rilascio, ai sensi dell'articolo 13 del TULPS approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931 n° 773.

3. Rimangono valide e pienamente applicabili le altre disposizioni speciali che prevedono il possesso di specifiche qualifiche, attestati, diplomi, licenze o titolo comunque denominato necessarie per la vendita di determinati prodotti.

4. Nell'ipotesi che le merci poste in vendita necessitino anche del rilascio di una licenza, attestazione, comunicazione o altro titolo previsto dalle disposizioni del TULPS, tale titolo dovrà essere esibito in originale agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di applicazione del TULPS.

- ART. 7 - DUAAP PER L'ESERCIZIO MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

1. L'attività di commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggio è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione ed alla contestuale concessione di posteggio.

2. L'autorizzazione è rilasciata, sulla base delle indicazioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento, a persone fisiche, società di persone o di capitale, che risultino in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010.

3. L'autorizzazione è rilasciata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentari e non alimentari, sempre che sia dimostrato nel caso di settore alimentare anche il possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010 dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio.

4. Contestualmente all'autorizzazione di cui al presente articolo il comune rilascia la concessione di suolo pubblico che abilita ad esercitare, limitatamente al settore merceologico o specializzazione merceologica indicata, l'attività di commercio nel giorno e con le caratteristiche dimensionali e di luogo indicate nella concessione stessa.

5. Le caratteristiche di ciascun posteggio sono oggetto di dettagliata specifica nella parte seconda del presente regolamento e fanno parte della ricognizione delle aree previste dal piano ai sensi dell'articolo 1 comma 2.

6. E' fatto divieto all'esercente concessionario del posteggio, di utilizzalo in maniera difforme da quanto indicato nella ricognizione delle aree contenuta nel piano delle aree e indicata nella concessione, sia in relazione alle sue dimensioni che alla destinazione merceologica.

7. La presentazione della DUAAP a seguito dell'assegnazione del posteggio a mezzo bando pubblico di assegnazione è consentita solo dopo la verifica positiva del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui alla lettera v) dell'articolo 4 comma 1 del presente regolamento, secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

8. L'autorizzazione, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante e la partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale, consente anche la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere.

9. Nell'ipotesi che la concessione di posteggio consenta la realizzazione di una struttura fissa, inamovibile e permanentemente fissata a terra, da realizzarsi previo consenso dei competenti uffici edilizi comunali, la struttura non potrà consentire l'accesso al suo

interno dei clienti; tale particolarità, infatti, è riservata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande prevista dal titolo III della legge regionale 5/2006.

- ART. 8 - LA DUAAP PER LA FORMA ITINERANTE

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma esclusivamente itinerante è consentito a coloro che sono in possesso della DUAAP (Denuncia Unica Avvio Attività Produttiva) di cui all'articolo 19 della legge 241/90, presentata al comune di residenza anagrafica dell'imprenditore o sede legale della società o ad uno dei comuni Italiani nei quali si intende in concreto avviare l'attività.
2. La DUAAP, da esibirsi in originale agli organi di vigilanza, consente l'esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la partecipazione alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere e la vendita al domicilio dell'acquirente, intendendo per questo non solo la privata dimora, ma anche il luogo dove l'acquirente si intrattiene per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.
3. La segnalazione è presentata in relazione ad uno o entrambi i settori merceologici, alimentare e non alimentare, sempre che sia dimostrato il possesso del requisito morale; nell'ipotesi di attività rivolta al settore merceologico alimentare sarà necessario il possesso del requisito professionale, così come previsto dall'articolo 71 del Decreto Legislativo 59/2010, dell'imprenditore individuale o del legale rappresentante della società ovvero della persona da loro preposta all'esercizio dell'attività stessa.

- ART. 9 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN ASSENZA DEL TITOLARE

1. In assenza del titolare del titolo abilitativo o di uno dei soci nel caso di impresa svolta in forma societaria, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente ai dipendenti e collaboratori, come previsto dall'articolo 39 della legge regionale.
2. Il rapporto tra l'impresa ed il soggetto che la conduce in assenza del titolare è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale si attesti il tipo di rapporto e la sua durata.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 sottoscritta da entrambi gli interessati, titolare e sostituto, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento dei firmatari, deve

essere esibita in originale, unitamente al titolo abilitativo, a richiesta degli organi di vigilanza.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano nei posteggi dati in concessione o ottenuti mediante le operazioni di spunta la vendita prevista dal D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228.

5. Nell'ipotesi che l'attività esercitata riguardi anche la vendita di prodotti sottoposti al possesso di licenza di Polizia ai sensi del precedente articolo 6. Il sostituto del titolare dovrà risultare anche nominato rappresentante nella conduzione della licenza come previsto dall'articolo 8 del TULPS.

- ARTICOLO 10 – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

1. L'operatore che risultando assegnatario di posteggio a seguito di graduatoria redatta al termine del bando pubblico di assegnazione deve essere in possesso della regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 4 comma 1 lettera u) del presente regolamento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente se l'operatore non risultasse ancora iscritto all'INPS la verifica verrà effettuata decorsi 180 giorni dall'iscrizione ovvero nei 60 giorni successivi.
3. Nei casi previsti dal comma 1 la mancanza della Regolarità contributiva comporterà l'impossibilità di presentare la DUAAP, mentre nell'ipotesi di cui al comma 2 si procederà alla dichiarazione di decadenza della DUAAP presentata in precedenza.

- ART. 11 – OPERAZIONI DI SPUNTA

1. Nelle fiere e nei mercati i posteggi temporaneamente non occupati o non ancora dati in concessione sono assegnati per quel solo giorno mediante le operazioni di spunta, nel rispetto dei settori merceologici e delle categorie che possono accedere ai posteggi riservati.

2. Le operazioni di spunta non sono effettuate quando la concessione di posteggio sia occupata da strutture regolarmente autorizzate e fissate permanentemente al suolo dal concessionario assente.

3. All'ora stabilita gli addetti effettuano le operazioni di spunta alle quali possono partecipare tutti gli operatori in possesso di un titolo abilitativo valido per l'esercizio nella Regione del commercio su area pubblica che non preveda la concessione di posteggio in altro mercato o area isolata per quel giorno, Il posteggio sarà assegnato, sulla base della specializzazione merceologica o riserva di categoria, seguendo la

graduatoria formata sulla base delle presenze maturate per quel mercato e per quella specializzazione merceologica o categoria e in caso di parità sarà data la precedenza a coloro che vantino la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per l'esercizio del commercio su area pubblica.

4. I partecipanti alle operazioni dovranno esibire, in originale, il titolo abilitativo posseduto e con i quale intendono partecipare alle operazioni e se collaboratori o dipendenti, la certificazione prevista dall'articolo 9.

5. Nell'ipotesi che l'operatore sia abilitato ad entrambi i settori merceologici dovrà indicare per quale dei due intenda partecipare all'operazione.

6. L'addetto del comune provvederà ad aggiornare in tempo reale le graduatorie redatte per tipologia di settore merceologico, alimentare e non alimentare, produttore agricolo. Non è consentito ad un medesimo soggetto di partecipare alle operazioni con più autorizzazioni, salva l'ipotesi che sia accompagnato da un soggetto in possesso delle certificazioni previste dall'articolo 9, dalle attrezzature e merci di ognuna delle aziende partecipanti e dei relativi misuratori fiscali o altri sistemi fiscali consentiti.

7. Sarà assegnato un punto di presenza a tutti gli operatori che abbiano partecipato regolarmente all'operazione; la presenza non verrà assegnata a coloro che avendo avuto l'opportunità di esercitare abbiano rifiutato l'utilizzo del posteggio o abbiano abbandonato, senza un giustificato motivo, il mercato e l'area assegnata prima del termine dell'orario di attività, salvo casi di forza maggiore.

8. L'ufficio comunale aggiorna ad ogni edizione le graduatorie delle operazioni di spunta, sulla base degli estremi del titolo abilitativo esibito per tale partecipazione.

9. Con apposita determina, da pubblicare sull'albo comunale con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta suddivise ai sensi del precedente comma 6; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicizzazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

10. Verranno cancellati dalla graduatoria di spunta gli operatori che non si siano presentati a tali operazioni, con il medesimo titolo abilitativo, per un periodo consecutivo superiore ai 2 (due) anni per i mercati o superiore a 7 (sette) anni per le fiere, ovvero che in tale periodo non abbiano acquisito alcuna presenza.

11. E' fatto divieto all'operatore che ha ottenuto l'opportunità di utilizzare il posteggio mediante le operazioni di spunta, di utilizzarlo in maniera difforme da quanto indicato per quel posteggio nella parte seconda del presente regolamento in riferimento alla ricognizione dell'area utilizzata.

12. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo nell'ipotesi che al termine delle operazioni di spunta non siano stati occupati tutti i posteggi liberi, a causa della

carenza dei partecipanti alla spunta per quel settore merceologico o posteggio riservato, si procederà all'assegnazione della concessione, per quel solo giorno, agli operatori aventi diritto a partecipare alla spunta indipendentemente dal settore merceologico autorizzato.

ART. 12 – POSTEGGI LIBERI

1. I posteggi liberi di cui all'articolo 4 comma 1 lettera f) del presente regolamento sono assegnati agli operatori commerciali su area pubblica, per quel solo giorno e in deroga alle disposizioni di cui al precedente articolo 11 secondo le disposizioni dei successivi commi.
2. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene sulla base della merceologia oggetto dell'attività secondo il seguente criterio preferenziale:
   a) Prodotti dell'agro alimentare regionale con caratteristica di stagionalità.
   b) Prodotti tipici dell'artigianato Sardo
   c) Prodotti appartenenti ad una merceologia non presente nel mercato.
3. Nell'ipotesi di parità fra più operatori sarà data la precedenza all'operatore che vanti la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese maturata come azienda attiva, anche se in forma discontinua, per l'attività di commercio su area pubblica.

ART. 13 – ORARIO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

1. Gli orari di esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di posteggio che in forma esclusivamente itinerante, devono intendersi liberalizzati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera d) bis del DL 223/2006 convertito con modificazioni con la Legge 248/2006 e successive modificazioni.
2. Sulla base delle indicazioni emanate dalla Giunta Comunale il responsabile del servizio, allo scopo di rendere fruibile alla cittadinanza ed al transito veicolare e pedonale le aree oggetto delle concessione di suolo pubblico, prevede l'orario di inizio e quello di termine della utilizzazione del posteggio.
3. La disposizione del precedente comma 2 non si applica alle attività svolte nei posteggi che siano state autorizzate alla non rimozione delle strutture di vendita.
4. La disposizione del responsabile del servizio, emanata anche a carattere generale, costituisce parte integrante del presente regolamento anche se emessa e modificabile con atto esterno ad esso.
5. Su richiesta degli interessati o di iniziativa dell'amministrazione è possibile emanare deroghe di orario rispetto a quanto stabilito ai sensi del comma 2.
6. Il Sindaco, con apposita Ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 50 comma 7 del D.lgs 267/2000 determina, nell'ambito delle disposizioni emanate ai sensi del comma 2, gli

orari di inizio e termine delle operazioni di vendita e il limite massimo entro il quale l'operatore concessionario deve occupare il posteggio oltre il quale sarà considerato assente, determina inoltre l'orario di inizio delle operazioni di spunta.

Capo 3° -Durata delle concessioni

ART. 14 – SCADENZA DELLE CONCESSIONI POSTE IN ESSERE

1. Le concessioni di suolo pubblico poste in essere alla data di entrata in vigore dell'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, avranno le seguenti inderogabili scadenze :

   a) Le concessioni in essere con scadenza decennale nel periodo transitorio compreso fra l'8 Maggio 2010 – data di entrata in vigore del D.lgs 59/2010 - e il giorno 5 Luglio 2012 – data di pubblicazione dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata stato regioni - si intendono automaticamente prorogate fino al giorno 8 Maggio 2017.

   a) Le concessioni con scadenza decennale nei 5 (cinque) anni successivi al giorno 5 Luglio 2012 si intendono prorogate fino al giorno 5 Luglio 2017.

   b) Le concessioni scadute prima dell'8 Maggio 2010 mantengono la loro normale scadenza in seguito al rinnovo decennale operato.

ART. 15 – DURATA DELLE CONCESSIONI NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE

1. In fase di prima applicazione delle assegnazioni dei posteggi da effettuare dopo le scadenze indicate alle lettere a), b) e c) dell'articolo 13 comma 1, la durata della concessione è fissata in anni 9.

ART. 16– DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di suolo pubblico scadute a seguito della assegnazione effettuata ai sensi dell'articolo 15 comma 1 avranno durata di 9 (nove) anni; analoga durata verrà assegnata a quelle concessioni che, pur a mezzo bando pubblico, saranno assegnate senza che vi sia un concessionario uscente ovvero che non fossero state assegnate alla data di pubblicazione del bando.

2. Limitatamente alla durata della concessione e in deroga a quanto indicato al comma 1, nell'ipotesi che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato mediante la realizzazione e l'utilizzo di strutture fissate permanentemente al suolo, le concessioni avranno durata di 12 (dodici) anni allo scopo di consentire al concessionario un maggior periodo di ammortamento dell'investimento effettuato.

Capo 4° - Autorizzazione mediante l'uso di posteggio

ART. 17 – BANDO DI MIGLIORIA

1. Prima della pubblicazione del bando di assegnazione dei posteggi previsto dall'articolo 19, il comune provvede ad espletare il bando di miglioria intendendo per esso l'indicazione fornita dall'articolo 4 comma 1 lettera o) del presente regolamento.
2. Attraverso il bando saranno pubblicizzati i posteggi non assegnati, suddivisi per settore merceologico o produttori agricoli; il comune provvederà a mettere a disposizione per la visione dei posteggi una planimetria aggiornata del mercato o fiera.
3. Nei tempi, modi e forme, previsti dall'articolo 19 gli operatori concessionari, nel rispetto del settore merceologico o della propria categoria, potranno presentare domanda per l'assegnazione, in sostituzione del posteggio di cui sono concessionari, del posteggio messo a bando.
4. La graduatoria verrà formulata sulla base della maggiore anzianità di concessione di suolo pubblico riferibile all'azienda e non al suo conduttore ed in caso di parità a colui che potrà vantare una personale maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese, maturata anche in modo discontinuo, relativa all'attività di commercio su area pubblica; in caso di ulteriore parità a colui che sia concessionario di un minor numero di posteggi nel territorio italiano.
5. L'assegnazione di un posteggio in seguito al bando di miglioria non modifica la durata e la scadenza della concessione.
6. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda la partecipazione al bando di miglioria è consentita solamente se la domanda riporta anche il consenso con autocertificazione del proprietario dell'azienda oltre a quello del gestore.

ART. 18 – SCAMBIO DEL POSTEGGIO

1. In qualsiasi momento è consentito a due operatori appartenenti al medesimo settore merceologico, produttori agricoli o titolari di posteggio riservato , di richiedere alla pubblica amministrazione la possibilità di scambiare fra di loro i posteggi dati in concessione.

2. Il comune provvede a determinare lo scambio del posteggio aggiornando l'autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico. Il titolo aggiornato manterrà la medesima scadenza prevista nel precedente atto autorizzativo.
3. Le dimensioni dei posteggi non possono essere modificate in conseguenza della richiesta di scambio essendo tale dimensionamento vincolato dal piano delle aree che costituisce parte integrante del presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di attività condotta per gestione di azienda, la domanda di scambio del posteggio potrà essere presentata esclusivamente se corredata dal consenso di autocertificazione del proprietario dell'azienda, oltre a quello del gestore.

- ART. 19 – BANDO PUBBLICO DI ASSEGNAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere, o nei posteggi isolati o la concessione di posteggio sono rilasciate attraverso appositi bandi che saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS) Il bando dovrà prevedere i termini e le modalità di presentazione delle domande, le forme di pubblicazione delle graduatorie ed i tempi di rilascio dell'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio.
2. Di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del bando il Comune provvederà a formulare la graduatoria sulla base delle indicazioni contenute nei successivi articoli.
3. La graduatoria dei partecipanti al bando sarà affissa all'albo pretorio del comune per 30 (trenta) giorni consecutivi. Nell'ipotesi di errori o omissioni, gli operatori interessati potranno presentare memorie scritte entro il termine previsto per la pubblicizzazione, trascorso il quale la graduatoria si intenderà definitiva.
4. Gli operatori risultati aggiudicatari del Bando potranno scegliere, decorsi i tempi di cui al comma 3, il posteggio di loro gradimento sulla base della planimetria del mercato o dell'area che verrà messa a loro disposizione. Tale scelta avverrà seguendo l'ordine della graduatoria risultante dall'espletamento del bando.
5. Non è consentito al medesimo soggetto giuridico di essere titolare di oltre 2 (due) autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico per il medesimo settore merceologico nei mercati costituiti con non oltre 100 (cento) posteggi; tale limite viene elevato a 3 (tre) per i mercati che hanno una consistenza superiore.
6. Le graduatorie rese definitive ai sensi del comma 3 avranno validità e durata eguale a quella delle concessioni messe a bando o fino al loro esaurimento e ad esse si attingerà al fine di rilasciare le ulteriori concessioni che, nel rispetto del settore merceologico, specializzazione o riserva di posteggio, si dovessero rendere definitivamente libere dopo le operazioni di assegnazione previste dal comma 4.

7. Solo nella fase di prima applicazione dell'assegnazione delle concessioni nell'ipotesi che l'assegnatario disponga di un veicolo, di sua proprietà già prima della pubblicazione del bando di concorso, di dimensioni tali da necessitare di uno spazio maggiore, l'amministrazione comunale, nei limiti della disponibilità dell'area e nel rispetto dei diritti dei restanti operatori, potrà procedere ad ampliare le dimensioni della concessione e se necessario procedere allo spostamento della concessione stessa, anche al fine di assicurare le migliori condizioni di sicurezza.
8. Le eventuali modifiche apportate alla reale situazione mercatale ai sensi del precedente comma 7 sono sanate, successivamente ad un congruo periodo di sperimentazione, previa concertazione e con approvazione delle modifiche al piano delle aree.

ART. 20 – FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I punteggi utili al fine di formare le graduatorie di cui all'articolo 18 comma 3 sono ricavati sulla base dei seguenti indicatori e possono avere un valore massimo di 100 punti così distribuiti:

   a) Maggiore professionalità comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica nel posteggio messo a bando, anche se maturata in modo discontinuo, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione sommata a quella dell'eventuale suo dante causa che potrà avere un punteggio massimo di 40 punti.

   b) Anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui che potrà avere un punteggio massimo di 20 punti.

   c) Ulteriori criteri che potranno comportare un valore complessivo di 60 punti con le modalità previste dal comma 5 lettere a), b) e c).

2. La maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese indicata al precedente punto a) avrà la seguente valutazione:

   1° - 15 (dieci) punti per anzianità fino a 5 (cinque) anni compresi

   2° - 20 (venti) punti per anzianità compresa fra oltre i 5 (cinque) anni e fino a 10 (dieci) anni compresi

   3° - 30 (trenta) punti per anzianità compresa fra oltre i 10 (dieci) anni e fino a 15 (quindici) anni compresi

   4° - 40 (quaranta) punti per anzianità superiore ai 15 (quindici) anni

3. I punteggi di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente comma devono essere calcolati sulla base della somma dei periodi di attività al registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.
4. Il punteggio previsto dal comma 1 lettera a), in conformità a quanto indicato al punto 2 lettera a) dell'intesa raggiunta nella conferenza unificata Stato Regioni del 5 Luglio 2012, é attribuibile solamente a chi risulti titolare del titolo abilitativo ovvero intestatario dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 45 comma 1 della legge regionale.
5. Il punteggio relativo alla precedente previsione della lettera b) del comma 1 sarà così ripartito:

   2 (due) punti per ogni anno di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva relativa all'attività di commercio su area pubblica riferita al partecipante al bando anche se maturata per periodi discontinui per un massimo di 10 (dieci) anni.

6. Per le lettere a), b) e c) previste dal comma 1 lettera c) i punteggi saranno così ripartiti:

   a) 15 (quindici) punti per i partecipanti al bando che dimostrino di avere almeno un figlio minore diversamente abile e convivente.

   b) 10 (dieci) punti per i partecipanti al bando che rientrino nell'ipotesi dell'imprenditoria giovanile di cui alla legge 29 Marzo 1995 n° 95 di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

   c) 15 (quindici) punti per i soggetti partecipanti al bando che risultino esclusi da qualsiasi forma di lavoro, indipendente o subordinato di qualsiasi tipo e che risultino iscritti alle liste di collocamento da almeno 6 mesi.

7. I periodi utili ai fini del calcolo dei punteggi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, sono ottenuti cumulando i vari periodi di iscrizione attiva al registro delle imprese per l'attività di commercio su area pubblica e quindi rispetto al totale così ottenuto dovranno essere considerati come anno intero la frazione di anno se superiore o uguale a 6 (sei) mesi.

8. Nel caso di parità sarà data la precedenza a coloro che risulteranno non essere stati titolari di autorizzazione e concessione di posteggio nei 10 (dieci) anni precedenti alla pubblicazione del bando.
9. A seguito del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio o della sola concessione messa a concorso, le presenze maturate alle operazioni di spunta dall'operatore nel posteggio oggetto del bando, facenti parte del titolo abilitativo utilizzato al fine della partecipazione, vengono azzerate.

10. I posteggi ubicati in zone di particolare pregio, storico, artistico, monumentale ecc. indicati nel piano delle aree che forma parte integrante del presente regolamento, sono soggetti all'attribuzione di uno specifico punteggio, inserito nel bando pubblico di assegnazione, qualora i partecipanti si dichiarino disposti ad utilizzare la struttura commerciale che sarà indicata dal comune. Ulteriore punteggio aggiuntivo sarà assegnato a coloro che saranno disponibili a limitare la merceologia della propria attività, sempre secondo quanto indicato nel bando pubblico sopra citato. Il punteggio, le caratteristiche strutturali e le limitazioni merceologiche potranno variare in relazione alla zona che si intende tutelare.

11. Il punteggio previsto dal precedente comma 1 lettera a) e quantificato nel comma 2 è attribuibile solamente nella fase di prima applicazione del regolamento e per i soli concessionari uscenti, non sarà invece attribuibile nelle successive fasi di assegnazione o nell'ipotesi che il posteggio messo a bando non fosse a tale data assegnato in concessione.

12. Per le fiere la maggiore professionalità acquisita nel posteggio messo a bando è riferita al titolare del titolo abilitativo, intendendo per esso quello individuato al precedente comma 4 ed è ottenuta con il maggior numero di presenze ottenute dall'interessato e non potrà superare il numero di edizioni che si svolgono nel periodo stabilito di durata della concessione; su tale base quindi i punteggi previsti dal comma 2 del presente articolo saranno applicabili nella misura di:

    4 (quattro) punti per ogni anno di partecipazione all'edizione della fiera sia da parte dell'interessato che del suo dante causa.

13. In caso di parità di punteggio fra più operatori sarà data la precedenza a colui che possegga la maggiore anzianità di iscrizione al registro delle imprese quale azienda attiva per il commercio su area pubblica riferita al soggetto partecipante al bando.
14. Per i bandi previsti dal precedente comma 12 si applicano le disposizioni previste dal comma 8.
15. Relativamente ai posteggi riservati ai produttori agricoli i punteggi ottenibili attraverso l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese, più volte nei commi precedenti indicate, devono intendersi riferite all'iscrizione allo speciale registro delle imprese quale azienda agricola attiva.
16. Il punteggio previsto dal precedente comma 6 lettera b) riservato all'imprenditoria giovanile deve essere posseduto, nell'ipotesi di società di persone, da almeno la metà dei soci, 1 nell'ipotesi di 2, per le società di capitale il riferimento è da intendersi al consiglio di amministrazione.

ART. 21 – PRODUTTORI AGRICOLI

1. I produttori agricoli singoli o associati di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti all'apposito registro, possono effettuare la vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie colture o allevamenti in conformità alle disposizioni dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 18 Maggio 2001 n° 228; potranno altresì effettuare l'attività di vendita su area pubblica in forma itinerante o con l'utilizzo di posteggio.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in forma itinerante dovranno essere rispettate le disposizioni e le limitazioni previste dal presente regolamento relative all'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica in forma itinerante.
3. L'attività di vendita da parte dei produttori agricoli mediante l'uso di posteggio potrà avvenire, fermo restando il possesso della comunicazione di cui all'articolo 4 del D.lgs 228/2001, solo nei posteggi espressamente previsti per tale tipologia di attività.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetto alla presentazione della comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 da presentarsi al comune dove ha sede l'azienda agricola. L'esercizio dell'attività mediante l'uso di posteggio necessita del rilascio dell'autorizzazione o concessione attraverso la partecipazione al bando pubblico di cui ai precedenti articoli 19 e 20. I produttori agricoli possono, previo possesso della comunicazione o autorizzazione, partecipare alle operazioni di spunta relative ai posteggi loro riservati nel rispetto delle indicazioni dell'articolo 11 in quanto applicabili.
5. I produttori possono consentire il consumo immediato dei prodotti alimentari anche dopo che questi abbiano subito trasformazioni o manipolazioni compreso la cottura, nel rispetto delle norme igienico sanitarie e in assenza del servizio assistito di somministrazione.
6. La comunicazione prevista dall'articolo 4 del D.lgs 228/2001 consente anche la vendita in locali chiusi da indicarsi nella comunicazione stessa.

ART. 22 – AFFIDAMENTO A PRIVATI

1. Il comune può affidare la gestione del mercato o della fiera, a enti o associazioni non a scopo di lucro sulla base di specifica convenzione nella quale sono indicati i compiti ed i limiti di svolgimento dell'attività oggetto della convenzione stessa.
2. Fermo restando la predisposizione delle graduatorie finalizzate sia all'assegnazione delle concessioni di posteggio, che quelle utilizzate per le operazioni di spunta previste dai precedenti articoli, ai convenzionati saranno affidati tutti o parte dei seguenti compiti:

    a) Ricevimento degli operatori concessionari e verifica della occupazione del corretto posteggio.

    b) Registrazione delle assenze dei concessionari.

    c) Ricevimento dei partecipanti alle operazioni di spunta.

    d) Verifica della regolarità delle documentazioni previste dal regolamento.

    e) Assegnazione dei posteggi liberi o non assegnati

    f) Aggiornamento delle graduatorie di spunta.

3. Potranno essere assegnate in convenzione anche eventuali riscossioni di suolo pubblico.

ART. 23 – MODIFICHE AL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA, può presentare al comune SCIA per l'aggiunta del settore merceologico, sempre che sia autocertificato il possesso dei requisiti morali e se necessari professionali previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.
2. Il titolare dell'autorizzazione o l'intestatario della SCIA abilitati all'esercizio di entrambi i settori merceologici possono segnalare al comune la soppressione di uno dei due settori merceologici; in tale ipotesi dovranno certificare il mantenimento del requisito morale.
3. Il titolare di autorizzazione o intestatario di SCIA abilitato al commercio di prodotti alimentari può presentare al comune SCIA finalizzata a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, certificando di possedere i requisiti morali necessari per l'esercizio di entrambe le tipologie di attività, commercio e somministrazione.
4. Fermo restando l'aggiunta o la riduzione del settore merceologico eventualmente presentata, non si avrà modifica della destinazione merceologica del posteggio in concessione e conseguentemente non sarà consentita la soppressione o modifica del settore merceologico oggetto della concessione.
5. In conseguenza della variazione, aggiunta o riduzione del settore merceologico non si avrà alcuna modifica della classificazione del titolo abilitativo rispetto alla collocazione nella tipologia di graduatoria delle operazioni di spunta. Nell'ipotesi di soppressione del settore merceologico per il quale l'interessato partecipava alle operazioni di spunta si avrà l'automatica cessazione della possibilità di partecipare a tali operazioni per il settore soppresso ovvero la cancellazione dalla graduatoria per soppressione dei punteggi di spunta.

- ART. 24 - SUBINGRESSO

1. L'azienda per il commercio su area pubblica, sia mediante l'utilizzo di posteggio che esclusivamente in forma itinerante, può essere ceduta a titolo definitivo o assegnata in gestione per atto tra vivi e comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Il trasferimento in proprietà o gestione deve risultare da apposito atto redatto in una delle forme previste dall'articolo 2556 del Codice civile ovvero, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
3. Il subentrante dovrà presentare dopo la stipula del contratto e prima di avviare l'attività la relativa SCIA indicando in essa gli estremi del contratto sottoscritto con il cedente e dichiarando il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del D.lgs 59/2010.

4. Il rientro in possesso dell'azienda da parte del titolare che l'abbia data in gestione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. Nell'ipotesi di morte del titolare i titoli abilitativi di cui al comma 1 sono re-intestati all'erede o agli eredi purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi ovvero abbiano costituito una società di persone purché entro il termine di 12 (dodici) mesi e comunque prima di avviare l'attività abbiano presentato apposita SCIA.
6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relativa al settore merceologico alimentare anche se con estensione alla facoltà di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D. Lgs.59/2010, il subentrante per causa di morte ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.71 D. Lgs. 59/2010, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade previa comunicazione di avvio del procedimento.
7. Per i produttori agricoli la SCIA per il subingresso potrà essere accettata solamente se nel contratto previsto dal comma 2 risulti che sia stata ceduta tutta l'azienda agricola che aveva consentito l'attività su area pubblica e non solo i titoli abilitativi relativi allo svolgimento dell'attività.
8. Assieme al trasferimento dell'azienda in seguito a cessione definitiva o di gestione, sono anche trasferiti al subentrante i titoli preferenziali maturati con l'autorizzazione o la SCIA facente parte dell'azienda trasferita anche se questi non potranno essere cumulati con altri titoli abilitativi.

Capo 5° - I luoghi del commercio

- ART. 25 – LE AREE DEDICATE AL COMMERCIO

1. Sono da considerarsi luoghi dedicati allo svolgimento del commercio su area pubblica, i mercati, le fiere, le manifestazioni commerciali a carattere straordinario e i luoghi espressamente indicati nei quali non sia interdetto l'esercizio dell'attività.
2. Tali luoghi sono rappresentati nell'allegata cartografia che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Per ognuno dei luoghi di cui al comma 1 la cartografia indica l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro superficie e dimensione, la destinazione merceologica o settoriale e le giornate di svolgimento.

- ART. 26 – UTILIZZO DEL SUOLO PUBBLICO

1. Gli operatori su area pubblica che nell'esercizio della propria attività sono autorizzati ad utilizzare il posteggio, dato in concessione o ottenuto attraverso le operazioni di spunta, devono al termine dell'attività lavorativa giornaliera, lasciare sgombra l'area dalle attrezzature di vendita se non espressamente autorizzati nell'atto di concessione; dovranno altresì rimuovere ogni rifiuto che dovrà essere conferito negli appositi contenitori.
2. E' fatto divieto durante l'esercizio dell'attività di riprodurre musica o utilizzare amplificatori, salvo che ciò non sia strumentale all'esercizio dell'attività, quale la vendita di dischi, nastri magnetici e simili, in tale ipotesi il volume dovrà essere mantenuto ad un livello basso e comunque tale da non arrecare disturbo agli altri operatori o clienti frequentatori del mercato.
3. Nell'ipotesi che l'attività commerciale su area pubblica sia esercitata mediante l'utilizzo di un veicolo, questo dovrà essere posizionato in modo da rientrare all'interno dello spazio assegnato e stabilito dal piano delle aree e non dovrà arrecare alcun tipo di danno o insudiciamento al suolo stradale.
4. L'operatore non potrà occupare alcuno spazio oltre quello costituito dal posteggio utilizzato ed in particolare dovranno essere lasciati sgombri da cose o attrezzature i corridoi intercorrenti fra i posteggi, che potranno essere utilizzati anche come vie di fuga.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni della legge e delle norme attuative.

ART. 27 – UTILIZZO DELLE TENDE SOLARI

1. E' consentito agli operatori di coprire le proprie attrezzature di vendita mediante l'utilizzo di tende o altre tipologie di strutture che comunque non dovranno risultare sporgenti, rispetto all'area del posteggio, oltre 1 (uno) metro sul fronte di vendita e 50 (cinquanta)cm sui due fianchi.
2. I prodotti facenti parte l'attività di vendita potranno essere esposti anche collocandoli alla tenda di copertura, alla sola condizione che la loro proiezione a terra sia all'interno del perimetro del posteggio.

ART. 28 – UTILIZZO DEI VEICOLI DEFINITI "CAMION NEGOZIO"

1. L'esercizio dell'attività, sia mediante l'uso di auto-negozi che di banchi o altra tipologia di attrezzature, che utilizzino GPL o altra fonte energetiche a fiamma libera per alimentare apparecchi di cottura di preparazione culinaria o di riscaldamento dei cibi dovrà essere conforme a quanto indicato successivamente

2. Al solo scopo di perseguire la sicurezza degli operatori commerciali e dei consumatori che frequentano le aree mercatali e gli atri insediamenti dove si svolgono le attività commerciali su area pubblica, si indicano di seguito gli accorgimenti che dovranno essere adottati secondo le disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno circa gli indirizzi di prevenzione incendi.
3. I veicoli e le attrezzature di cui al comma 1 che a qualsiasi scopo utilizzano impianti di cottura a gas mediante fiamme libere devono avere ostensibile:

a) Dichiarazione di conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex legge 46/90 e successive modificazioni.

b) Certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato.

c) Certificazione di avvenuta revisione annuale degli apparati idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (analogia punto 7.7 del DM 19 Agosto 1996)

4. Gli operatori che a qualsiasi titolo o merceologia effettuano l'attività di vendita nel posteggio devono avere a disposizione durante l'attività almeno un estintore a polvere di Kg. 6 (sei) in regola con la revisione semestrale.
5. I veicoli o le attrezzature che utilizzano impianti a gas devono essere collocati in una posizione tale da consentire il facile avvicinamento dei mezzi di soccorso.
6. Al fine di garantire un sicuro accesso dei mezzi di soccorso nell'area mercatale il corridoio centrale fra le due file di concessioni deve avere una misura non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada, salvo che accessi laterali non consentano comunque di accedervi.
7. Dovrà sempre essere garantito fra due concessioni di posteggio almeno 1 (uno) metro di spazio che dovrà sempre rimanere libero e sgombro da oggetti o attrezzature.
8. Le tende collocate a protezione delle merci devono avere una altezza minima da terra di 3 (tre) metri con possibilità di un rapido innalzamento almeno a 4 (quattro) metri.
9. In nessuna concessione possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinqua) Kg, non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.

ART. 29 – LA FORMA ITINERANTE, DIVIETI E LIMITAZIONI.

1. Il commercio in forma itinerante può essere svolto su tutto il territorio comunale ad esclusione delle are indicate nel seguente comma 2; nelle restanti aree è consentito con l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

2. Al fine di salvaguardare le aree di maggior pregio artistico e monumentale del tessuto urbano e al fine di tutelare i luoghi e i monumenti cittadini è vietato l'esercizio in forma itinerante all'interno del centro storico così come individuato dalle disposizioni contenute nello strumento urbanistico ed evidenziate nell'allegata planimetria dell'intero territorio comunale e comunque all'interno del perimetro indicato dalle seguenti strade che devono intendersi ricomprese nel divieto su entrambi i lati:

……..…...

……..

……..

3. L'esercizio dell'attività itinerante, al di fuori dei luoghi indicati dal comma 2 è consentito anche mediante l'utilizzo di veicoli, purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del codice della strada anche se riferite alle limitazioni imposte dal comune; il veicolo utilizzato dovrà rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti indicati dal codice della strada e ogni eventuale violazione alle disposizioni del codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento.
4. Nell'esercizio attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada; è in ogni caso vietato il prolungamento della soste tanto di trasformare l'attività in quella di tipo "A" con l'utilizzo di posteggio.
5. il veicolo utilizzato per l'esercizio della forma itinerante, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti, si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo nell'effettuare la sosta abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi che l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.

ART. 30 – I MERCATI

1. Le aree destinate allo svolgimento dei mercati sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicheranno l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o loro specializzazione; sarà altresì indicata la frequenza dell'edizione.

2. Nei mercati è consentito l'esercizio dell'attività a coloro che risultano in possesso dell'autorizzazione e della relativa concessione di suolo pubblico per quel mercato ed a coloro che sono abilitati all'esercizio della forma itinerante previa partecipazione alle operazioni di spunta.
3. Nell'ipotesi che il giorno di esercizio del mercato cada in una giornata festiva, l'amministrazione comunale previa consultazione delle associazioni partecipanti alla concertazione, o su loro istanza, provvederà con apposita determina ad indicare il giorno di effettivo svolgimento.
4. Nell'ipotesi indicata dal precedente comma 3 le assenze degli operatori assegnatari non saranno conteggiate al fine di determinate il numero massimo delle assenze per il mancato utilizzo della concessione.
5. Il comune, per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
6. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica nella struttura del mercato, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni di categoria interessate e approvazione da parte del consiglio comunale.
7. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stabilire, di propria iniziativa o su istanza delle associazioni di categoria, l'eventuale edizione aggiuntiva rispetto a quella stabilita dal regolamento in occasione di particolari ricorrenze o festività

- ART. 31 – LE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento delle fiere sono rappresentate nelle planimetrie che, facenti parte integrante del presente regolamento, indicano l'ubicazione dell'area, la posizione dei posteggi, la loro consistenza, dimensione e destinazione commerciale o sua specializzazione; viene altresì indicata la frequenza dell'edizione.
2. La partecipazione alle fiere è consentita a coloro che sono in possesso dell'autorizzazione comunale e della contestuale concessione di posteggio relativa alla fiera stessa, che viene rilasciata dal comune a seguito dell'espletamento del bando di concorso secondo le modalità indicate dalla legge e dal presente regolamento.
3. Il comune per ragioni contingibili e urgenti può procedere allo spostamento, sospensione, trasferimento temporaneo, riduzione dei posteggi, dandone comunicazione alle associazioni partecipanti alla concertazione, indicando le motivazioni ed il termine per il ripristino delle condizioni di normalità.
4. L'istituzione, lo spostamento di sede, la variazione del giorno di svolgimento, la riduzione o l'aumento del numero di posteggi, la soppressione ed ogni altra modifica

nella struttura della fiera, possono essere effettuate previa concertazione con le associazioni interessate.

5. Per ogni fiera è redatta una graduatoria degli operatori abilitati a partecipare alle operazioni di spunta, suddivisa per settore merceologico ed anche per categoria di produttori agricoli.
6. Potranno essere aggiunti alla graduatoria di spunta tutti gli operatori abilitati ad esercitare l'attività nel territorio della Regione previa presentazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per lo svolgimento della fiera, apposita comunicazione al Comune, nella quale si dovranno indicare gli estremi del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
7. Fermo restando le disposizioni inerenti l'attribuzione del punteggio di partecipazione alle operazioni di spunta della fiera, come indicate dal precedente articolo 4 comma 1 lettera n), l'ufficio comunale provvederà ad aggiornare dopo l'effettuazione di ogni edizione la graduatoria, rendendola pubblica mediante affissione all'albo pretorio.

ART. 33 – LE MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

1. Sono manifestazioni commerciali a carattere straordinario di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i) del presente regolamento quelle attività su area pubblica alle quali partecipano i soggetti iscritti al registro delle imprese o comunque dotati di partita IVA e i rimanenti soggetti indicati dall'articolo 10 comma 1 lettera e) della Delibera Regionale 15/15 del 23 Giugno 2007.
2. Tali manifestazioni sono promosse su iniziativa dell'amministrazione comunale o su istanza delle associazioni o enti al fine di favorire l'integrazione di cittadini stranieri, di promuovere particolari zone del territorio e specializzazioni merceologiche, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
3. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente ed in particolare l'integrazione fra le varie tipologie di commercianti e cittadini, nazionali o stranieri che siano, alle manifestazioni di cui al presente articolo partecipano tutti coloro che risultano iscritti come azienda attiva al registro delle imprese o siano in possesso di partita IVA. Possono inoltre partecipare coloro che svolgano la vendita di propri prodotti in maniera assolutamente occasionale o che espongano per la vendita opere del proprio ingegno a carattere creativo.
4. Le manifestazioni commerciali a carattere straordinario sono organizzate dal comune anche previa richiesta di organizzazioni o associazioni; il comune redige, di norma entro il mese di Dicembre dell'anno precedente, il calendario delle manifestazioni che si intendono svolgere nell'anno successivo. Solo per ragioni di urgenza e sempre che non vi sia sovrapposizione con altra manifestazione il comune potrà inserire nel calendario e quindi consentire lo svolgimento della

manifestazione per la quale sia stata presentata richiesta di inserimento almeno 30 (trenta) giorni prima del suo inizio.

5. Le manifestazioni possono essere gestite dalle associazioni richiedenti l'inserimento nel calendario previa sottoscrizione di un protocollo predisposto dall'amministrazione comunale.
6. Ai partecipanti o all'organizzatore viene rilasciata la concessione di suolo pubblico valida per quella edizione.
7. Ai partecipanti a tali manifestazioni non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 18 del presente regolamento.

ART. 34 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE DI POSTEGGIO O "SCIA"

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 5/2006 la SCIA per la forma itinerante e l'autorizzazione e la concessione di posteggio per il mercato o per la fiera decadono :
   a. qualora sia contestata la violazione amministrativa per l'essere venuti meno i requisiti morali o professionali previsti dagli articoli 71 del D.lgs 59/2010.
   b. qualora l'attività sia sospesa, per la forma itinerante, per un periodo superiore a 12 mesi.
   c. qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a 3 (tre) mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio purché notificati al comune entro 10 giorni dall'emissione della relativa certificazione.

2. La concessione di posteggio per la partecipazione alle fiere decade nell'ipotesi che il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste per la durata della concessione.
3. Si procede alla dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio o del titolo abilitativo, autorizzazione o SCIA, nell'ipotesi di espressa previsione da parte di altra normativa statale, regionale o comunale in quanto applicabile.
4. La concessione di suolo pubblico, o la partecipazione al bando di assegnazione, decade nell'ipotesi che la dichiarazioni auto-certificativa resa dagli interessati non risulti veritiera agli accertamenti effettuati dal comune, tanto da costituire comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria.

ART. 35 – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita può essere sospeso, ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del D.lgs 114/98 in caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, per un periodo compreso non superiore a 20 (venti) giorni.

2. Rientrano nelle ipotesi di particolare gravità:

    a) la violazione alle disposizioni dell'articolo 9 circa l'esercizio dell'attività in assenza del titolare.

    b) l'occupazione abusiva del suolo pubblico anche come eccedenza rispetto a quello concesso;

    c) ogni altra violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del presente regolamento.

    d) il mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate dall'articolo 28 del presente regolamento

    e) l'esercizio della forma itinerante in divieto rispetto alle prescrizioni contenute nell'articolo 29 del presente regolamento;

    f) il mancato rispetto delle norme poste a tutela del consumatore finale.

3. Ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 24 Novembre 1981 n° 689 si ha reiterazione di una violazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole, o anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. Per i titoli abilitativi rilasciati da altri comuni, sia regionali che extraregionali, che incorrono in una delle fattispecie sopra indicate il provvedimento di sospensione dell'attività avrà valore unicamente per il territorio di questo comune.

- ART. 36 – ISTITUZIONE, SOPPRESSIONE E SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

1. Le aree destinate allo svolgimento dell'attività commerciale possono essere modificate per ragioni di pubblico interesse, viabilità, igiene, decoro urbano o altre motivazioni; possono altresì essere soppresse in toto o in parte o nella stessa misura spostate in altra sede.
2. La soppressione, la modifica, l'istituzione o lo spostamento della sede di svolgimento, sia di iniziativa della pubblica amministrazione che su istanza degli interessati o loro rappresentanti dovrà essere approvata dal consiglio comunale.

3. In deroga alla previsione del comma 2 la disposizione potrà essere adottata dalla Giunta Comunale nei casi di massima urgenza e comunque per periodi non superiori a 6 (sei) mesi.
4. Nell'ipotesi di spostamento dell'area la nuova assegnazione dei posteggi avverrà secondo quanto previsto dall'articolo 17 commi 4 e 5 del presente regolamento.
5. Solo nell'ipotesi che i posteggi oggetto dello spostamento, modifica o soppressione siano in misura superiore al 50 % (cinquanta per cento) dell'intero organico la riassegnazione della concessione riguarderà l'intero organico del mercato, fiera, fiera promozionale.
6. L'istituzione di nuove aree, sia per lo svolgimento dei mercati che delle fiere che dei posteggi isolati, può avvenire solo previo inserimento della manifestazione nel piano delle aree che fa parte del presente regolamento. Prima di tale inserimento è possibile prevedere la sperimentazione della manifestazione al fine di verificare la necessità del suo svolgimento, la reale opportunità per i commercianti su area privata, fissa e per i consumatori; tale sperimentazione avviene mediante atto di indirizzo politico espresso dalla Giunta Comunale. Per tutta la durata di svolgimento della sperimentazione non possono essere rilasciate concessioni e nessun vantaggio sarà assegnato ai partecipanti per la successiva assegnazione a mezzo bando pubblico.

- ART. 37 – SANZIONI

1. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, chi viola le altre disposizioni del presente regolamento è soggetto al pagamento da effettuarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione di una sanzione amministrativa di € ..... (Euro .....) stabilita con Delibera dalla Giunta Municipale n° .....del..... ai sensi dell'articolo 16 comma 2 della legge 689/81.